

Associazione Italiana progettisti d'interni - interior Designer AIPi

- Cap. IV a) Definizione del progettista d'interni Interior Designer;
b) Codice dei comportamenti e dei doveri professionali;
c) Regolamento delle sanzioni disciplinari**

a) DEFINIZIONE DEL PROGETTISTA D'INTERNI INTERIOR DESIGNER

Il progettista in architettura di interni interior designer è persona qualificata per istruzione, esperienza e capacità professionale riconosciuta, che:

identifica, ricerca e risolve creativamente i problemi appartenenti alla funzione dell'ambiente interno:
* esegue servizi relativi agli spazi interni che includono la programmazione, studio del progetto, progettazione del posto, estetica ed ispezione del lavoro impiegando la pratica e conoscenza specializzata di costruzione d'interni sistema edilizio e componenti norme edilizie, attrezzature a. materiali e arredamento:
prepara disegni e documenti relativi al progetto dello spazio interno: per intensificarli e la qualità di vita e proteggere la salute, sicurezza e benessere del pubblico

(Questo documento, adottato dall'Assemblea Generale dell'I.F.I. ad Arnbur 90 maggio 1983 è stato riconfermato nella assemblea ECIA del 1992 di cui AIPi è socio fondatore)

b) CODICE DEI COMPORTAMENTI E DEI DOVERI PROFESSIONALI

Questo regolamento è uno stralcio del Codice Deontologico accettato e controfirmato da tutte le associazioni di architettura d'interni iscritte all'I.F.1. (Federazione Internazionale Architetti d'Interni) e all' ECIA(Consiglio Europeo Architetti d'Interni). Pertanto i soci AIPi sono tenuti a rispettarle.

Doveri generali

Art. 1

L'Interior Designer deve dar prova di obiettività e di equità quando è invitato a dare un parere strettamente professionale in merito alla proposta ed alla esecuzione di un lavoro.

Art. 2

L'Interior Designer, prima di firmare un contratto, deve verificare che non vi siano clausole che possono costringere a scelte e decisioni contrarie alla sua coscienza professionale.

Art. 3

Se un Interior Designer svolge più attività di natura diversa, queste debbono essere perfettamente distinte ed indipendenti. Ogni confusione tra attività, funzioni e responsabilità potrebbe generare malintesi e sospetti di illeciti profitti a scapito del committente. E' da escludere ogni accordo contrario agli interessi del Committente

Art. 4

Il progettista d'interni, in quanto agente di cultura, si impegna al continuo miglioramento della propria competenza, aggiornandosi sistematicamente sulle innovazioni della disciplina in cui è specializzato e sugli sviluppi delle metodologie, degli strumenti, delle conoscenze connesse alla professione.

Doveri verso i clienti

Art. 5

Ogni impegno professionale dell'Interior Designer deve essere oggetto di un accordo scritto preliminare che definisca sia la natura e l'ampiezza dei suoi compiti ed interventi, sia le modalità di corresponsione del suo onorario.

Questa convenzione deve tener conto delle disposizioni del presente regolamento e contenere esplicitamente le regole fondamentali definenti i rapporti fra l'Interior Designer ed il committente.

Art. 6

L'Interior Designer, deve assumere ogni incarico in piena integrità e chiarezza ed evitare ogni situazione od atteggiamento incompatibili con i suoi obblighi professionali e suscettibile di creare dubbi su questa integrità e di screditare quindi la professione. Per tutta la durata del contratto, l'Interior Designer deve mettere a disposizione del committente la sua esperienza e le sue conoscenze professionali .

Art. 7

L'Interior Designer deve evitare qualsiasi situazione in cui gli interessi siano tali da portarlo a privilegiarne altri che non siano quelli del committente o da alterare il suo giudizio e la lealtà verso quest'ultimo.

Art. 8

L'Interior Designer è tenuto al segreto professionale.

Art. 9

Gli incarichi affidati all'Interior Designer, debbono essere espletati da lui o sotto il suo coordinamento. Egli deve rapportare il numero e l'entità degli incarichi accettati alle sue attitudini, alle sue conoscenze tecniche, alle sue possibilità d'intervento personale, ai mezzi di cui dispone ed alle esigenze particolari dettate dall'importanza e dal luogo di espletamento degli incarichi. Può ricorrere, in caso di necessità, a competenze esterne.

Art. 10

L'Interior Designer deve astenersi dal dare qualsiasi valutazione millantatoria in merito al proprio livello di qualifica professionale od al riguardo dell'equipe che con lui eventualmente collabora.

Art. 11

Se l'Interior Designer ha l'impressione che le disponibilità del committente siano inadeguate all'importo dei lavori proposti, ha il dovere di prospettare un quadro reale, prima di accettare l'incarico. L'Interior Designer deve fornire ogni spiegazione necessaria alla comprensione dei progetti ed alla valutazione dell'entità del lavoro. A richiesta del committente, l'Interior Designer deve render conto dell'esecuzione del lavoro svolto e fornire ogni documentazione in merito. Deve altresì astenersi dal prendere decisioni o da dare ordini che possono implicare una spesa imprevista.

Art. 12

Se l'Interior Designer ha intenzione di affidare ad altri parte dei lavori, deve preventivamente ottenere dal committente il relativo benestare, precisando le eventuali diverse forme di retribuzione.

Art. 13

La rescissione del contratto da parte dell'Interior Designer, costituisce un errore professionale tranne nel caso che essa avvenga per motivi fondati come la manifesta perdita di fiducia da parte del cliente o l'insorgere di una situazione che pone l'Interior Designer in conflitto d'interessi; oppure di una situazione suscettibile di minacciare la sua indipendenza o infine la violazione da parte del committente di una o più clausole del contratto stipulato con l'Interior Designer.

Art. 14

Se l'Interior Designer ha il coordinamento dei lavori, deve assicurarsi che questi siano condotti in conformità ai piani ed ai documenti descrittivi da lui redatti ed ai mezzi d'esecuzione da lui prescritti. Egli può ricevere inoltre dall'impresa, note, fatture e giustificativi delle spese, che rimette al committente, dopo la verifica; controlla inoltre gli stati di avanzamento dei lavori e rammenta al committente quando procedere al versamento di acconti o al pagamento del saldo secondo le condizioni stabilite.

Doveri verso i colleghi

Art. 15

Gli Interior Designers, sono tenuti ad un rapporto di correttezza e lealtà reciproca

Art. 1

La concorrenza tra colleghi non deve basarsi su altro che sulla competenza e su servizi offerti ai clienti. Sono da considerare atti di concorrenza sleale:

- Ogni tentativo di appropriazione o sottrazione di clientela tramite sottovalutazione illusoria delle opere progettate e delle prestazioni.
- Ogni tentativo di denigrazione tendente a soppiantare un collega in un incarico affidatogli.

Art. 17

È assolutamente vietata ogni azione tendente a screditare un collega.

Art. 18

L'Interior Designer chiamato a sostituire un collega nella realizzazione di un contratto, accetterà l'incarico soltanto dopo averne informato quest'ultimo ed essersi assicurato di non dover agire in condizioni contrarie

alla correttezza professionale e soltanto dopo essersi sincerato dell'avvenuto pagamento degli onorari dovuti al predecessore.

Art. 19

Un Interior Designer, chiamato a giudicare un collega od il suo operato deve pronunciarsi solamente in piena cognizione di causa e con imparzialità. Le perizie eventualmente richieste o gli eventuali giudizi tecnici debbono escludere ogni atteggiamento fazioso.

Pareri e giudizi debbono essere sempre espressi e motivati chiaramente e scevri di opinioni personali.

Art. 20

Il plagio è vietato.

Esercizio come dipendente

Art 21

L'Interior Designer stipendiato deve assicurarsi che il contratto che lo lega al datore di lavoro precisi inequivocabilmente la compatibilità dell'esercizio delle sue funzioni con le regole professionali (vedi la definizione del progetto sta in architettura di interni interior designer).

Art. 22

L'Interior Designer stipendiato che si renda conto di non poter adempiere agli incarichi nelle condizioni richieste dal presente regolamento deve farlo presente al suo datore di lavoro ed all'Associazione.

<.) REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 1 -Finalità del Regolamento e responsabilità dtglti Iscritti all'AIPi

Il socio che si rende responsabile di violazioni al Codice di Comportamento o al Regolamento dell'AIPi o che, in violazione dello Statuto, agisca in contrasto con i fini dell'AIPi o per trarne vantaggi personali, è sottoposto a provvedimento disciplinare. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, del Regolamento e di tutte le altre norme, non può essere invocata quale causa di giustificazione dell'illecito comportamento. Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro comunicazione tramite lettera agli Associati o pubblicazione sul bollettino informativo dell'AIPi.

Gli Iscritti all'AIPi rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. Nell'ipotesi di condanna a sanzione inibitoria di un Iscritto all'AIPi questi non potrà partecipare alle attività dell'AIPi ed avvalersi professionalmente dei titoli da questo rilasciati.

L'Iscritto all'AIPi:

- a) risponde direttamente del proprio operato;
- b) risponde agli effetti disciplinari a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento della propria attività professionale;
- c) si presume responsabile, fino a prova contraria, degli illeciti commessi anche nei confronti di terzi.

Articolo 2 -Competenza e procedimento disciplinare

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al Collegio dei Probiviri.

Il procedimento disciplinare prende avvio su istanza del Collegio dei Probiviri o su segnalazione del C.dA

Il procedimento disciplinare può essere attivato anche dai Delegati delle Sedi Regionali che, raccolte le informazioni, ne daranno comunicazione all'interessato, al Presidente dell'AIPi e al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione automatica, senza che l'interessato sia stato preavvisato, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese anche tramite un proprio legale di fiducia specificatamente nominato per atto scritto.

Il Collegio dei Probiviri, sulla scorta degli atti, convocherà le parti per la contestazione degli addebiti.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone l'interessato, che ha diritto di partecipare alla loro audizione.

Articolo 3 -Sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'ammonizione, che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
- b) la censura, che consiste in una dichiarazione formale scritta di biasimo;
- c) la sospensione, che consiste in una temporanea perdita del requisito associativo, per un periodo non inferiore al mese e non superiore all'anno;
- d) la radiazione, che consiste nell'espulsione definitiva dall'AIPi.

Il provvedimento è stabilito in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni cagionati. Il provvedimento è adottato dal C.dA su decisione del Collegio dei Probiviri, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro 90 giorni dall'attivazione del procedimento disciplinare.

Nell'esercizio del suo potere discrezionale il Collegio dei Probiviri deve tener conto della gravità dell'infrazione desunta:

- dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tipo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
- dalla gravità del danno o del pericolo cagionato;
- dalla intensità del dolo o del grado di colpa;
- dalla personalità dell'incolpato, dei motivi che hanno determinato l'infrazione e dalla condotta contemporanea o susseguente al fatto;
- Della eventuale recidiva.

Articolo 4 -Ammonimento e Censura

Possono comportare un ammonimento o una censura:

- a) comportamenti contrari agli interessi dell'AIPi.
- b) comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a giudizio del Collegio dei Probiviri, sia di entità tale da non comportare le sanzioni della sospensione o della radiazione

Articolo 5 -Sospensione

Comportano **automaticamente** la sospensione:

- a) i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
- b) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

In tali ipotesi, la durata della sospensione sarà pari a quella della sanzione per i casi sub a) e b), sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione del C.d.A. e salvo l'immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.

Possono comportare la sospensione:

- a) la condanna ad una pena inferiore a due anni se per reati dolosi o superiore a due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
- l) L'essere sottoposti a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
- c) l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
- d) il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli previsti nel paragrafo precedente;
- e) comportamenti contrari agli interessi dell'AIPi;
- f) comportamenti deontologicamente scorretti.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

Articolo 6 - Radiazione

Comportano automaticamente la radiazione:

- a) la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- b) la condanna definitiva anche di un giudice civile per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione, ad una pena detentiva superiore a due anni per reato non colposo;
- c) la condanna, definitiva anche di un giudice civile anche al di fuori dei casi previsti sub b);
- d) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
- io) l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- f) l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia ex articolo 219 c.p.

Possono comportare la radiazione:

- a) comportamenti gravemente contrari agli interessi dell'AIPi;
- li) comportamenti deontologici gravemente scorretti.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

Articolo 7 -Rcusazione/Astensione del Collegio di p, obiviri

I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui all'Articolo 52 c.p.c. ed astenersi per medesimi motivi.

Articolo 8 -Prescrizione

L'azione disciplinare non cade in prescrizione per i fatti che comportano la radiazione, mentre è soggetta a prescrizione qualora, nonostante i fatti siano portati a conoscenza del C.dA e del Collegio dei Probiviri, il procedimento disciplinare non venisse attivato entro i seguenti termini:

- entro 4 mesi per l'avvertimento;
- entro 6 mesi per la censura;
- entro 12 mesi per la sospensione.

Articolo 9 -Reiscrizione

Il socio radiato dall'Albo si può reinscrivere nei seguenti termini:

- trascorsi 3 anni in caso di radiazione non automatica.
- trascorsi 4 anni in caso di radiazione automatica e, in presenza di condanna penale, quando si sia avuta successiva riabilitazione;
- trascorsi 6 anni in caso di radiazione automatica e di condanna per reato commesso con l'esercizio della Professione.

Articolo 10 -Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio degli Organi Statutari

L'iscritto all'Albo che pubblicamente, con parole, scritti od azioni lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio degli Organi Sociali dell'Albo, è punito con sanzione inibitoria (v.art.3-sanzioni)

Articolo 11 -Rifiuto di presentazione personale e di atti

L'iscritto all'Albo che, benché formalmente richiedesse, rifiuti di presentarsi o ometta di trasmettere atti a lui richiesti, o renda dichiarazioni mendaci, è punito con sanzione inibitoria

Articolo 12 -Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli Organi Statutari

L'iscritto all'Albo che non si assoggetta alle decisioni disciplinari sottraendosi alla loro esecuzione, è punito, salvi i diversi effetti della inosservanza, con sanzione inibitoria

Articolo 13 -Organo di Appello

Avverso il giudizio dell'Organo Giudicante (collegio dei Probiviri) è ammesso ricorso ad un Collegio Arbitrale Composto da tre membri: due nominati dalle parti ed il terzo scelto dal CdA tra i soci professionisti con una anzianità Albo di almeno 10 anni ed esterno al CdA

Articolo 14 -Collegio Arbitrale

Per le decisioni delle controversie un iscritto all'Albo può richiedere la costituzione di un Collegio arbitrale dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla controparte. La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio arbitrale e deve contenere l'indicazione delle generalità dell'arbitro prescelto (che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico) con l'invito all'altra parte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa. La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro che deve essere parimenti comunicato a mezzo lettera raccomandata alla controparte (con accettazione contestuale dell'arbitro designato), può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni. " CdA provvederà alla nomina del presidente del Collegio arbitrale in caso di disaccordo fra le parti. Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri, su incarico del Presidente. Le parti possono farsi assistere da un legale o persona di fiducia munita di delega. Il Collegio dovrà decidere sulla controversia compiendo tutti gli atti d'istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro 60 giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio . Il lodo è deliberato a semplice maggioranza.

" dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti, è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo. La motivazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Albo nei dieci giorni successivi a cura del Presidente. L'incarico di membro del Collegio arbitrale, ad eccezione del Presidente -si intende conferito a titolo oneroso e le relative spese sono a carico della parte soccombente. " rimborso delle spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte debbono essere richieste e quantificate in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente nella misura che verrà stabilita dal Collegio arbitrale. La parte soccombente è tenuta ad adempiere alle obbligazioni nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo. In caso di mancata esecuzione volontaria, la parte che ne ha interesse può richiedere al Consiglio di Amministrazione di poter eseguire il lodo ricorrendo alla giurisdizione ordinaria.

Articolo 15 -Revisione

E' ammessa in ogni tempo la revisione delle decisioni di condanna divenute irrevocabili anche se la sanzione è stata eseguita o estinta. La revisione può essere richiesta:

- a) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste;
- b) se è dimostrato che la condanna fu pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio. La revisione può essere richiesta dal condannato o dal Procuratore. In quest'ultimo caso il Procuratore ne deve dare notizia all'interessato.